



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI

TARI

(AGGIORNATO AL 27/04/2016)

La Tassa sui Rifiuti (TARI), componente, assieme alla TASI e all'IMU, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è disciplinata dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27/12/2013 e nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, nonché nei regolamenti adottati dai singoli Comuni.

La TARI è la tassa da corrispondere in base a tariffa, destinata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).

Il Regolamento per la disciplina dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 23/2014 del 17/04/2014. La disciplina della TARI è contenuta nella parte quarta dello stesso (dall'art. 43 all'art. 83).

Le tariffe per l'anno 2016, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2016.

La responsabile del procedimento è la Dottoressa Francesca Brundu, nominata responsabile della IUC ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 30/12/2013.

PRESUPPOSTO DELLA TARI
Art. 48 del Regolamento Comunale IUC

La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

LOCALI: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

AREE SCOPERTE: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Ai fini dell'applicazione del tributo, ed in particolare del calcolo della componente rifiuti dello stesso, i locali e le aree scoperte sono distinti in:

UTENZE DOMESTICHE: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale;

UTENZE NON DOMESTICHE: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette al tributo, oltre ai locali adibiti a magazzini ed uffici, l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

I locali e le aree ricompresi nelle utenze non domestiche sono inoltre classificati in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso sulla base di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

La TARI è dovuta per anno solare, al quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, è determinata applicando le tariffe deliberate annualmente dal Consiglio Comunale per le diverse utenze tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste dalla legge o dal Regolamento Comunale.

ESCLUSIONI DAL CAMPO IMPONIBILE

Artt. 50 e 51 del Regolamento Comunale IUC

Sono escluse dalla TARI:

- Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, come dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di scarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali scarichi;
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili ad uso abitativo, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

*(Per le aree dove vengono prodotti **rifiuti speciali** si rimanda alla sezione apposita).*

Le circostanze sopraelencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

CHI DEVE PAGARE (Soggetti Passivi)
Art. 49 del Regolamento Comunale IUC

Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (possesso/occupazione/detenzione di locali/aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti) , con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

Per le parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

PREMESSE SUL CALCOLO TARI

La componente Rifiuti della TARI è composta da:

UNA QUOTA FISSA: determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti.

UNA QUOTA VARIABILE: rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La TARI tiene conto della superficie calpestabile dei locali (misurata al filo interno delle murature) e/o della superficie dell'intera area scoperta operativa e, per quanto riguarda le utenze domestiche, dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, le modalità di individuazione del numero dei componenti per l'attribuzione della tariffa corrispondente sono le seguenti:

- persone fisiche residenti nel Comune di Cagliari: nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente (devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come, ad esempio, colf e badanti). Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all'art. 48 c.4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune di Cagliari, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all'Anagrafe dello stesso Comune e per la parte variabile la tariffa equivalente abbattuta del 30%; in caso di diversa e documentata dichiarazione dell'utente (caso utenze a consumo minimo calcolato in base ai consumi standard) si applica per la parte fissa la tariffa relativa ai nuclei familiari composti da un componente e per la parte variabile la tariffa pari a zero. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;

- persone fisiche non residenti nel Comune di Cagliari, alloggi di residenti all'estero iscritti all'AIRE, alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti: numero occupanti indicato dal soggetto passivo (nucleo familiare nel Comune di residenza nel caso di persone fisiche). In mancanza, salvo prova contraria, si applica il criterio di cui alla seguente tabella, in base all'art. 2 comma 1 lettera d) punto 1) della Legge Regionale n. 13 del 06/04/1989:

RANGE SUPERFICIE (mq)	NUMERO COMPONENTI
fino a 30	1
da 31 a 45	2
da 46 a 60	3
da 61 a 75	4
da 76 a 90	5
da 91 in poi	6 e più

NOVITA' TARI 2016:

- Il Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 44/2016 "Approvazione delle Tariffe TARI 2016" ha stanziato complessivamente euro 2.000.000,00 per abbattere la tariffa variabile delle utenze domestiche. Lo stanziamento di tale somma ha permesso di ridurre la tariffa variabile delle utenze domestiche, rispetto a quanto risultante sulla base dei costi del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale, di un importo pari al 14% per i nuclei familiari con menù di 4 componenti e di un importo pari al 30% per i nuclei familiari con almeno 4 componenti. Le tariffe approvate con la citata Deliberazione n. 44/2016 contengono già tale riduzione;
- abbattimento del 50% della parte variabile delle tariffe domestiche calcolate, come per la parte fissa, in base all'articolo 2 della legge regionale 13/89 (con arrotondamento all'unità superiore) e, comunque, per un massimo di 4 componenti per gli immobili occupati da studenti universitari fuori sede iscritti all'Università di Cagliari con contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge 431/98 (di durata minime nel corso dell'anno di almeno 10 mesi) o a titolo di proprietà (di un componente del nucleo familiare di origine) e da studenti universitari iscritti all'Università di Cagliari residenti a Cagliari il cui nucleo familiare di origine risiede in altro Comune.

Alla TARI si deve aggiungere il Tributo Provinciale (5%) dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 132 del 20/12/2013.

Il totale della Tassa è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a (fino a) 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007).

UTENZE DOMESTICHE

TARIFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016 Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2016		
NUCLEO FAMILIARE	TARIFFA PARTE FISSA	TARIFFA PARTE VARIABILE
1	€ 2,41	€ 55,66
2	€ 2,80	€ 129,87
3	€ 3,04	€ 166,98
4	€ 3,25	€ 166,12
5	€ 3,28	€ 218,97
6 e più	€ 3,16	€ 256,73

La modalità di calcolo per le utenze domestiche è la seguente:

- si moltiplica la superficie per la "tariffa parte fissa" unitaria;
- si aggiunge la "tariffa parte variabile" (solo per le abitazioni, escluse le pertinenze);
- in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di possesso;
- si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

Esempio per tutto l'anno solare su un'abitazione avente una superficie pari a mq 100 e una pertinenza di mq 15, con un nucleo familiare di 3 persone; tariffa parte fissa pari a € 3,04 e tariffa parte variabile paria € 166,98:

ABITAZIONE	PERTINENZA
3,04 x 100 = 304	3,04 x 15 = 45,60
304 + 166,98 = 470,98	45,60+ 0 = 45,60 (non si aggiunge la parte variabile)
470,98+ 5% = 470,98+ 23,54 = 494,52	45,60 + 5% = 45,60 + 2,28 = 47,88
TOTALE: € 494,52 + € 47,88 = € 542,4	
TOTALE TARI (3944) ARROTONDATO IN AVVISO	
€ 542,00	

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015

Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2016

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	TARIFFA TOT
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 3,68
2	Cinematografi e teatri	€ 2,75
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,58
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 4,33
5	Stabilimenti balneari	€ 3,45
6	Esposizioni, autosaloni	€ 3,34
7	Alberghi con ristorante	€ 5,91
8	Alberghi senza ristorante	€ 4,97
9	Case di cura e riposo	€ 6,37
10	Ospedali	€ 836
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 6,84
12	Banche ed istituti di credito	€ 4,62
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 6,60
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 878
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 5,32
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 976
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	€ 877
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 608
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 806
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 5,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 538
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1988
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 2046
24	Bar, caffè, pasticcerie	€ 2201
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	€ 1428
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1432
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 2585
28	Ipermercati di generi misti	€ 15,96
29	Banchi di mercato genere alimentare	€ 1959
30	Discoteche, night club	€ 1117

La modalità di calcolo per le utenze NON domestiche è la seguente:

- si moltiplica la superficie per la "tariffa totale a mq";
- in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di possesso;
- si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

Esempio per tutto l'anno su un ufficio (categoria 11, tariffa totale pari a € 6,84) avente una superficie pari a mq 55 e un autorimessa (categoria 3, tariffa totale pari a € 2,75) con una superficie pari a mq 12:

UFFICIO	AUTORIMESSA
$6,84 \times 55 = 376,20$	$2,75 \times 12 = 33$
$376,20 + 5\% = 378,40 + 18,81 = 395,01$	$33 + 5\% = 33 + 1,65 = 34,65$
TOTALE: € 395,01 + € 34,65 = € 429,66	
TOTALE TARI (3944) ARROTONDATO IN AVVISO	
€ 430,00	

VERSAMENTO

La **TARI NON** si paga in autoliquidazione. Il pagamento è richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e può essere effettuato tramite F24: codice comune: B354 - codice Tributo: 3944 (come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E/2014 del 24/04/2014).

Il versamento del tributo per l'anno 2016 avviene in n. 4 (quattro) rate, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione, salvo conguaglio:

RATA	SCADENZA
1 RATA	16 SETTEMBRE 2016
2 RATA	16 NOVEMBRE 2016
3 RATA	31 GENNAIO 2017
4 RATA	31 MARZO 2017
UNICA SOLUZIONE	16 SETTEMBRE 2016

MAGGIORE RATEIZZAZIONE

Si può chiedere la maggiore rateizzazione dell'importo residuo a titolo di TARI 2015 non pagato, presentando la relativa domanda mediante il modulo specifico. Per le modalità si rinvia alle note di commento del modulo stesso o alla sezione dedicata.

DICHIARAZIONI

Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC

Sono valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate nella banca dati comunale, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del Tributo **DEVONO** dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di eventuali agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione **DEVE** essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo** al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi della variazione stessa.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

La dichiarazione **DEVE** essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni, fermo restando tutti gli altri obblighi tributari riguardanti i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Se i soggetti di cui sopra non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

UTENZE DOMESTICHE

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche **DEVE** contenere:

- per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- per le utenze di persone giuridiche: i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita iva), i dati identificativi del rappresentante legale (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione dell'immobile oggetto della dichiarazione, specificando anche il numero civico, il piano e se esistente il numero dell'interno, e, soprattutto, **i dati catastali** dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche **DEVE** contenere:

- per le utenze di persone fisiche: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- le utenze di persone giuridiche: i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, sede legale, codice fiscale/partita iva), i dati identificativi del rappresentante legale (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- la tipologia dell'attività svolta dalla persona fisica o dalla persona giuridica;
- l'ubicazione dell'immobile oggetto della dichiarazione, specificando anche il numero civico, il piano e se esistente il numero dell'interno, e, soprattutto, **i dati catastali** dei locali e delle aree;
- la destinazione d'uso dell'immobile oggetto della dichiarazione;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.

Le modalità di consegna delle dichiarazioni e delle varie istanze sono riportate alla fine del presente documento.

RIFIUTI SPECIALI
Art. 52 del Regolamento Comunale IUC

Sono escluse dalla TARI:

- parti di locali o aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 46 del Regolamento Comunale IUC, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 45, comma 2 del Regolamento Comunale IUC.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITÀ	% RIDUZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni	30
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	30
Officine meccaniche e autofficine per riparazione veicoli (auto, moto e simili) .	30
Autofficine di elettrauto	20
Tintorie - Tintolavanderie	20
Lavanderie	10
Verniciature	30
Officine di carpenteria metallica	30
Falegnamerie con verniciatura	20
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici, studi ginecologici, studi veterinari, studi medici	15
Distributori di carburante	20
Laboratori interni delle pasticcerie	10
Macellerie e Pescherie	30
Toilette per animali	10

Per fruire dell'esclusione/riduzione di cui a questa sezione, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

RIDUZIONI

Sono previste le seguenti riduzioni di cui agli Artt. 66, 67 e 68 del Regolamento Comunale IUC :

Riduzioni per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio;

Riduzioni per il riciclaggio;

Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio;

INFORMAZIONI

Per le informazioni relative alla TARI recarsi presso gli sportelli della Tassa Rifiuti a Cagliari in **via Nazario Sauro n. 23**, chiamare il call-center al numero **070.6776363** oppure scrivere un'email all'indirizzo **tributi.tassarifiuti@comune.cagliari.it**.

MODALITÀ DI CONSEGNA

Le dichiarazioni e le varie istanze, **unitamente al documento di identità del dichiarante**, possono essere consegnate:

- al Protocollo Generale, in via Crispi;
- presso qualsiasi sede Circostrizionale;
- al Servizio Tributi in via Nazario Sauro n. 23, di mattina, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e di pomeriggio (esclusi luglio e agosto), il martedì e il giovedì, dalle 15:30 alle 17:30;

possono essere spedite:

- per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. all'indirizzo: "Comune di Cagliari - Servizio Tributi - Ufficio Tassa Rifiuti - Via Nazario Sauro angolo viale Trieste - 09125 - CAGLIARI";

possono essere trasmesse:

- via mail all'indirizzo **tributi.tassarifiuti@comune.cagliari.it**;
- via PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it;
- via fax al numero 070.6776360.

In caso di spedizione e trasmissione telematica fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

ORARI AL PUBBLICO

SPORTELLI INFORMAZIONI / RATEIZZAZIONI / PROTOCOLLO		
GIORNO	ORARIO MATTINA	ORARIO POMERIGGIO
LUNEDÌ	09:00 - 12:00	/
MARTEDÌ	/	15:30 - 17:30
MERCOLEDÌ	09:00 - 12:00	/
GIOVEDÌ	/	15:30 - 17:30
VENERDÌ	09:00 - 12:00	/

INFORMAZIONI TELEFONICHE (070.6776363)		
GIORNO	ORARIO MATTINA	ORARIO POMERIGGIO
LUNEDÌ	09:00 - 12:00	/
MARTEDÌ	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
MERCOLEDÌ	09:00 - 12:00	/
GIOVEDÌ	09:00 - 12:00	15:30 - 17:30
VENERDÌ	09:00 - 12:00	/

ATTENZIONE: Nel periodo estivo (luglio-agosto) i suddetti orari possono essere modificati.

Si invita quindi a contattare preventivamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde **800.016058**, indirizzo e-mail: urp@comune.cagliari.it.